



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Al Presidente della IV, I, II, III, VI e VII
Commissione Consiliare Permanente

Al Presidente della III Commissione
Consiliare Speciale

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di legge: "Norme contro il degrado e per lo smaltimento dei campi Rom nella Regione Campania" Reg. Gen. n. 545

ad iniziativa dei consiglieri Giampiero Zinzi e Carmine Mocerino
depositata in data 21 maggio 2018 e riformulata in data 25 maggio 2018

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno
VISTA la nota prot. 12584 del 25 luglio 2018

a modifica dell'assegnazione in data 4 giugno 2018, su proposta dei firmatari, d'intesa con il
Presidente della VI Commissione consiliare permanente

RIASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

IV Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

**I, II, III, VI e VII Commissione Consiliare Permanente e III Commissione Consiliare Speciale
per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 27.7.2018

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Al Presidente della VI, I, II, III, IV, VII
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di Legge: "Norme contro il degrado e per lo smantellamento dei campi Rom nella Regione Campania" Reg. Gen. n. 545

Ad iniziativa dei Consiglieri Zinzi e Mocerino.

Depositata in data 21 maggio 2018 e riformulata in data 25 maggio 2018

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame;
I, II, III, IV, VII Commissione Consiliare Permanente per il parere.
Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

04 GIU. 2018

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n. 166 del 25 maggio 2018

Al Presidente del Consiglio Regionale

On. Rosa D'Amelio

Al Direttore Generale Attività legislativa

Dott.ssa Magda Fabbrocini

OGGETTO: sostituzione Trasmissione Proposta di legge.

Si invia, per gli adempimenti di conseguenza, la Proposta di legge dal titolo: <<Norme contro il degrado e per lo smantellamento dei campi rom nella Regione Campania>>, a firma dei Consiglieri Gianpiero Zinzi e Carmine Mocerino, in sostituzione della stessa già trasmessa con prot. 152 del 17 maggio 2018 in data

I Consiglieri

Gianpiero Zinzi

Carmine Mocerino



25 MAG. 2018



Consiglio Regionale
della Campania

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DAL TITOLO: <<NORME CONTRO IL DEGRADO E PER LO SMANTELLAMENTO DEI CAMPI ROM NELLA REGIONE CAMPANIA>>.

RELAZIONE DESCRITTIVA.

Nell'ordinamento giuridico italiano non sono presenti norme specifiche di tutela dei Rom. In presenza di suddetto vuoto legislativo la questione di tali minoranze è stata affrontata dallo Stato italiano soprattutto in termini di "questione di ordine pubblico", ricorrendo, a partire dal 2008, alla decretazione d'urgenza fino a quando la Corte di Cassazione, nel 2013, condannando questa tipologia di intervento, stabilì la fine dell'"emergenza nomadi". Superato l'approccio emergenziale, la Regione Campania, ancora una volta, non ha provveduto a colmare tale vuoto legislativo, lasciando, così, questo grave problema irrisolto.

La presente proposta di legge ha, dunque, il fine di colmare questo vuoto ispirandosi ai principi della Costituzione, della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, del Trattato sull'Unione Europea, ai dettami contenuti negli atti dell'UE, nonché nella Strategia nazionale per l'inclusione di Rom, Sinti e Caminanti presentata dall'Italia il 28 febbraio 2012.

Essa ha anche l'obiettivo di **porre fine ad una condizione di degrado sociale, periurbano e ambientale che ha da tempo oltrepassato i limiti della decenza umana, attraverso il definitivo smantellamento dei campi rom**, intesi come luoghi in cui si compiono abitualmente reati contro l'ambiente in condizioni di vita insopportabili, soprattutto per i minori.

Con tali propositi, la proposta di legge *de quo* fornisce un quadro normativo finalizzato al superamento dei campi (che devono essere smantellati entro 18 mesi dalla sua approvazione) e disciplina la programmazione e la realizzazione di un sistema organico di interventi da attuarsi in concorso alle Istituzioni, ai privati e alle formazioni sociali competenti in materia, ossia di politiche di inclusione sociale, abitativa, sanitaria, scolastica e lavorativa, che hanno il fine di "curare" la *causa* e non il *sintomo* di una malattia che affligge la nostra Regione da intere generazioni e che deve essere definitivamente curata.



In Campania gli insediamenti rom sono concentrati soprattutto nella periferia di Napoli e della sua provincia (Afragola, Torre Annunziata, Torre del Greco, Nola, Caivano, Casoria, Acerra, Giuliano, Marano di Napoli, Quarto, Pompei), ma anche a Salerno e provincia (Montecorvino Rovella, Sarno, Nocera Inferiore, Scafati, Battipaglia, Bellizzi, Eboli, Agropoli, Vallo della Lucania, Sapri), in Terra di Lavoro (Mondragone, Castel Volturno, Capua, Teverola e, recentemente, Caserta) e, in minor misura, nel Sannio (Benevento e Paduli) e in Irpinia (Avellino e Sturmo).

Qui, privi di servizi e sommersi di rifiuti, le condizioni di vita delle minoranze rom sono più che precarie, anche perché vanno ad occupare le aree dismesse e di basso pregio commerciale ed abitativo. In altre parole, essi si insediano negli interstizi urbani dove minori sono i controlli, poiché da tempo cercano sostentamento in attività illegali quali l'accattonaggio, il borseggio o il furto di rame, mentre i campi negli ultimi anni si sono trasformati da luoghi di vita a luoghi di ricettazione e recupero di rifiuti, con la parte restante che viene bruciata, generando i cc. dd. "roghi tossici".

Il principio innovatore della proposta di legge, che legittima l'idea di smantellare i campi è quello del riconoscimento della **stanzialità delle minoranze rom**, finora considerate nomadi secondo un concetto oramai desueto; il "nomadismo", infatti, non fotografa più la situazione attuale.

Riconoscere la stanzialità comporta che le minoranze rom, con l'aiuto delle autorità competenti, si "creino" non una nuova baracca, **ma un alloggio permanente all'interno di un luogo geografico precostituito secondo il principio dell'equa dislocazione territoriale**, al fine di evitare la nascita di zone ad alta concentrazione di Rom e il riporsi del modello negativo dei campi.

A garanzia della piena riuscita di tale disposizione è previsto un servizio di accompagnamento all'inserimento abitativo, attraverso il lavoro di mediatori culturali che, iniziando nella fase dell'abbandono dei campi, termina con il trasferimento nell'alloggio da loro stessi ristrutturato, e tende a proseguire per un periodo necessario a garantire l'effettiva integrazione del nucleo all'interno del nuovo contesto.



Per quanto attiene, poi, alla soluzione abitativa in senso stretto, come detto, la proposta di legge prevede interventi di recupero abitativo di edifici dismessi, una **soluzione "a volume zero"** che interviene sul territorio senza dover ricorrere a nuove edificazioni. La cementificazione e il consumo di suolo sono temi sensibili ai quali bisogna porre rimedio, e la soluzione indicata dalla corrente proposta di legge, che ovvia al problema della residenzialità delle minoranze rom, rispecchia a pieno il rispetto dei principi sopra enunciati.

Inoltre, il ricorso al metodo dell'**autorecupero** da parte dei Rom, che vengono coinvolti, così, in prima persona nel lavoro di ristrutturazione degli edifici nei quali andranno ad abitare, produrrà molteplici vantaggi tra cui i risparmi di scala sul costo degli interventi e la trasmissione agli stessi di conoscenze pratiche facilmente spendibili nel mercato del lavoro.

Per accedere agli alloggi, i Rom dovranno sottoscrivere un **Disciplinare** contenente gli impegni che il nucleo si assume, fermo restando che essi **non hanno titolo per poter richiedere l'assegnazione di alloggi di edilizia abitativa popolare**.

Scopo di questa proposta è anche individuare soluzioni socio-sanitarie in favore del miglioramento delle condizioni di vita dei Rom e per la diminuzione dei fenomeni di illegalità diffusa, che vanno dal furto di rame, acqua e di energia, fino ai classici reati contro il patrimonio. Da non sottovalutare, poi, lo sfruttamento dei minori e delle donne in tali contesti.

A questo proposito, l'azione di **inclusione sociale poggia su tre assi prioritari: salute, istruzione, lavoro**. Il **primo** dedica particolare attenzione alla procreazione responsabile, al sistema articolato di prestazioni e interventi afferenti la gravidanza, la nascita, il puerperio *i.e.* la verifica del rispetto degli obblighi vaccinali per i minori; il **secondo asse** promuove l'accesso (le iscrizioni, la frequenza, etc.) alle scuole di ogni ordine e grado dei bambini rom, contrastando l'abbandono scolastico dei minori nelle scuole primarie e secondarie; il **terzo asse** poggia sull'inclusione in attività lavorative, allo scopo di ridurre e azzerare la percentuale di delinquenza.

Per l'attuazione della presente proposta di legge, con riferimento alle leggi settoriali vigenti, la Regione provvede nell'ambito degli stanziamenti di spesa già autorizzati nel Documento di Economia e Finanza della Regione Campania – DEFR 2108-2020, nei capitoli relativi.



Nello specifico, per lo smantellamento dei campi, l'eventuale bonifica e il recupero ambientale delle aree degradate sui quali essi insistono (comma 1, lettere b e c dell'art. 2), si fa ricorso ai fondi dedicati alla tutela dell'ambiente anche attraverso la rimodulazione della DGR Campania n. 731 del 13/12/2016 dei fondi assegnati dal CIPE con Delibera n. 26/2016 per il c.d. "PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CAMPANIA", a valere sul FSC 2014/2020 (PROGRAMMAZIONE INTERVENTI SETTORE BONIFICHE).

Alla realizzazione degli obiettivi specifici di intervento sui campi rom in cui si articola la presente legge, eventualmente **concorrono a livello regionale le risorse provenienti dalla trascorsa emergenza commissariale** [Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2008 n. 3678 <<Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio della regione Campania>>], ed eventualmente ancora disponibili, ai sensi dell'art. 12 bis del DL n. 193 del 22/10/2016, così come modificato e convertito dalla Legge n. 225 del 1 dicembre 2016. **Si tratta di circa 16 milioni di euro, in gran parte già impegnati dalla Prefettura, ma con residui rispetto ai quali appare opportuna l'istituzione di un Tavolo di confronto tra Regione e Ministero degli Interni.**

La Regione interviene anche sul **Recupero degli edifici abbandonati (art. 4 comma 11)**, vincolato nei limiti dello stanziamento di bilancio, mediante **prelievo** da determinarsi annualmente sulla base dei progetti presentati con riferimento all'anno precedente.

Infine, i programmi di inclusione sociale delle minoranze rom **ai sensi del comma 2 dell'Art. 9** della proposta *de qua*, sono finanziati dalla Regione mediante prelievo dalla missione relativa alle politiche sociali e della famiglia.



Consiglio Regionale
della Campania

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DAL TITOLO: <<NORME CONTRO IL DEGRADO E PER LO SMANTELLAMENTO DEI CAMPI ROM NELLA REGIONE CAMPANIA>>.

RELAZIONE FINANZIARIA.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, che assommano a 1.000.000,00 €, si fa fronte grazie al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-20 della Regione Campania, approvato con legge regionale n. 39 del 29 dicembre 2017 e, precisamente:

- a) mediante prelievo dalla Missione 9, Programma 2, Titolo 1, per le azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), di € 500.000,00;
- b) mediante prelievo dalla Missione 8, Programma 2, Titolo 1, per le azioni di cui all'art. 4 comma 11, di € 200.000,00 per ciascuna annualità del biennio 2019-2020;
- c) mediante prelievo dalla Missione 12, programma 4, Titolo 1, per le azioni di cui all'art. 9, comma 2, di € 50.000,00 per ciascuna annualità del biennio 2019-2020.

Riguardo alle tematiche **sanitarie (art. 8)**, la legge fissa principi e obiettivi della tutela della salute, garantita a tutti i cittadini, in relazione alle condizioni giuridiche di ciascuno. Per tali azioni - e lo stesso vale per quelle relativi **al lavoro (art. 10)** - la legge non produce oneri, trattandosi di interventi già programmati e finanziati in via ordinaria dalla Regione ai sensi delle norme di riferimento, rispetto a cui la presente proposta si limita a garantire e tutelare pari diritto di accesso da parte della popolazione rom.

Il comma **4 dell'art 12** prevede, infine, la predisposizione di un **Tavolo tecnico regionale** finalizzato al monitoraggio e all'aggiornamento della Legge, per il quale **sono espressamente esclusi oneri finanziari a carico del bilancio regionale**, non essendo previsti per i componenti di detto organismo compensi in alcuna forma né rimborsi spese. La Giunta regionale provvede con proprio atto alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie, secondo lo schema allegato:



Consiglio Regionale
della Campania

ONERI PREVISTI	Esercizio in corso (2018)	Pluriennale 2° Esercizio (2019)	Pluriennale 3°Esercizio (2020)
Nuove o maggiori spese correnti			
Spese d'investimento (articolo 2, comma 1)	500.000,00		
Spese d'investimento (articoli 4, comma 11)		200.000,00	200.000,00
Spese d'investimento (articolo 9, comma 2)		50.000,00	50.000,00
Minori entrate (art./artt.)	0	0	0
Totale oneri da coprire	500.000,00	250.000,00	250.000,00
MEZZI DI COPERTURA			
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali	0		
Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa.	500.000,00	250.000,00	250.000,00
Nuove o maggiori entrate (art./artt.)			
Totale mezzi di copertura	1.000.000,00		

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DAL PROGETTO DI LEGGE




PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DAL TITOLO:


<<NORME CONTRO IL DEGRADO E PER LO SMANTELLAMENTO DEI CAMPI ROM NELLA REGIONE CAMPANIA>>.

I Consiglieri

Gianpiero Zinzi



Carmine Mocerino





Consiglio Regionale
della Campania

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE AVENTE AD OGGETTO: <<NORME
CONTRO IL DEGRADO E PER LO SMANTELLAMENTO DEI CAMPI ROM
NELLA REGIONE CAMPANIA>>.**

INDICE:

Art. 1 - Principi e finalità

TITOLO I: SMANTELLAMENTO DEI CAMPI ROM

Art. 2 - Dismissione e recupero delle aree occupate

**TITOLO II: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ABITATIVA CONTRO IL
DEGRADO SOCIALE**

Art. 3 - Soluzioni abitative con esclusione di alloggi di edilizia
economica e popolare

Art. 4 - Recupero abitativo di edifici abbandonati

Art. 5 - Requisiti del recupero abitativo

Art. 6 - Gestione delle aree del recupero abitativo

TITOLO III: ATTIVITA' PER L'INCLUSIONE

Art. 7 – Condizione sociale delle minoranze rom

Art. 8 - Salute

Art. 9 - Istruzione

Art. 10 - Lavoro

TITOLO IV: PROGRAMMAZIONE

Art. 11 - Atti di programmazione

Art. 12 - Indirizzi della programmazione

TITOLO V: NORME FINALI

Art. 13 - Norma finanziaria e fondi europei

Art. 14 - Clausola valutativa

Art. 15 - Norme transitorie



Consiglio Regionale
della Campania

Art. 1

<<Principi e finalità>>

1. La Regione Campania, ispirandosi agli articoli 2 e 3 della Costituzione; all'articolo 2 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, recepita con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, eseguita a New York il 20 novembre 1989); all'articolo 6 del Trattato sull'Unione Europea; ai principi contenuti nella Comunicazione della Commissione europea COM (2011) 173 del 5 aprile 2011 "Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020"; alla raccomandazione del Consiglio 2013/C 378/01 del 9 dicembre 2013 relativa a misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri; alla Strategia nazionale per l'inclusione di Rom, Sinti e Caminanti presentata dall'Italia il 28 febbraio 2012:
 - a) riconosce le identità culturali e sociali delle minoranze rom, ne sostiene i processi di autonomia e responsabilizzazione nel rispetto della normativa vigente;
 - b) promuove le pari opportunità delle minoranze rom nel quadro dei diritti, dei doveri e delle responsabilità nei confronti della società e delle Istituzioni campane e nazionali;
 - c) riconosce i Rom come popolo non più nomade e decreta il suo diritto alla stanzialità, disponendo il suo trasferimento in alloggi stabili che non siano alloggi di edilizia economica e popolare;
 - d) stabilisce lo smantellamento dei campi rom presenti su tutto il territorio regionale, in quanto fonte di esclusione e discriminazione;
 - e) individua soluzioni abitative alternative ai campi rom, socio-sanitarie, di integrazione scolastica e lavorativa e misure che favoriscano la sicurezza sociale e prevenivano situazioni di illegalità.



2. In attuazione a quanto previsto dalla presente legge, la Regione Campania, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto del principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 118 della Costituzione, agisce in raccordo con i Comuni, le Prefetture, gli Uffici Scolastici Regionali, le Aziende Sanitarie Locali -di seguito denominate ASL-e le parti sociali, promuovendo il confronto con le rappresentanze regionali delle comunità rom legalmente costituite.
3. La Regione e i Comuni per facilitare l'attuazione dei principi della presente legge, promuovono il coinvolgimento dei mediatori culturali volti a favorire processi di responsabilizzazione, nonché dei servizi sociali e socio-sanitari per migliorare l'efficacia degli interventi in ambito abitativo, sanitario, scolastico, formativo, lavorativo e sociale.
4. La Regione riconosce il ruolo determinante delle realtà comunali di minori dimensioni, la difesa degli habitat naturali, la salvaguardia dell'ambiente rurale, la corretta gestione del territorio.

Blf.

Am



TITOLO I:

<<SMANTELLAMENTO DEI CAMPI ROM>>

Art. 2

<<Dismissione e recupero delle aree occupate>>

1. La presente legge stabilisce:

- a) l'individuazione dei Comuni sul cui territorio sono presenti campi rom da parte della Regione;
- b) lo smantellamento, da parte dei Comuni ospitanti, dei campi rom esistenti entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge;
- c) il recupero ambientale delle zone occupate dai campi rom attraverso l'allestimento di aree a verde attrezzato, parchi giochi o il ricorso alla piantumazione di alberi ad alto fusto, previo espletamento del Piano d'indagine preliminare e delle eventuali caratterizzazione e bonifica ai sensi del Titolo V, della Parte IV del D.lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- d) nei Comuni di cui all'art. 4 comma 2, che entro diciotto mesi dalla pubblicazione della presente legge non avranno avviato le procedure finalizzate allo sgombero dei campi rom, il Presidente della Giunta nomina Commissario ad acta il Presidente del Tavolo Tecnico Regionale di cui all'articolo 13 comma 4 con poteri suppletivi in materia di urbanistica e pubblica sicurezza, fino alla chiusura dei campi e all'avvio dei lavori di riqualificazione ambientale delle aree.



TITOLO II:

<<INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ABITATIVA CONTRO IL DEGRADO SOCIALE>>

Art. 3

<<Soluzioni abitative con esclusione di alloggi di edilizia economica e popolare>>

1. La Regione e i Comuni, nel rispetto delle tradizioni culturali delle minoranze rom, in condizioni di piena parità con gli altri cittadini e in relazione allo status giuridico dei singoli individui, favoriscono il superamento dei campi, promuovendo processi di transizione verso forme abitative convenzionali che non contemplino l'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare, entro 36 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, attraverso interventi, da parte degli stessi Rom, di recupero edilizio di edifici abbandonati e/o dismessi, previsti dall'art. 4 della presente legge, seguendo il criterio dell'equa dislocazione territoriale su tutto il territorio regionale.
2. Gli interventi di cui al precedente comma, sono:
 - a) decisi dai Comuni in piena autonomia e nel rispetto delle norme e dei regolamenti edilizi;
 - b) predisposti nel rispetto della struttura sociale e degli stili di vita delle minoranze rom, attraverso forme di partecipazione e coinvolgimento delle famiglie interessate;
 - c) accompagnati da un servizio di inserimento abitativo teso a garantire l'effettiva integrazione del nucleo all'interno del nuovo contesto sociale a cura di mediatori culturali che inizia nella fase dell'abbandono dei campi e termina successivamente alla ristrutturazione dell'alloggio.



Consiglio Regionale
della Campania

3. Le minoranze rom hanno diritto ad accedere alle soluzioni abitative alla cui ristrutturazione abbiano partecipato, previa sottoscrizione di un "Disciplinare", redatto dal Comune e contenente gli impegni che ciascun nucleo familiare si assume, pena la revoca dell'assegnazione.
4. Le condizioni obbligatorie minime del Disciplinare di cui al precedente comma prevedono che:
 - a) ciascun nucleo familiare, all'atto dell'assegnazione, si assuma l'obbligo di partecipare alle spese di gestione dell'unità abitativa nonché precise responsabilità circa il mantenimento e la gestione dell'alloggio;
 - b) ai fini del regolare pagamento delle utenze, almeno un componente familiare sia in possesso di un contratto di lavoro;
 - c) tutti i componenti del nucleo familiare (tranne i minori in età scolare) sottoscrivano una dichiarazione di immediata disponibilità alle offerte formative e di inserimento lavorativo proposte dai Comuni e dalla Regione Campania;
 - d) i minori siano in regola circa gli obblighi vaccinali;
 - e) i genitori e/o i tutori dei minori certifichino la regolare frequenza della scuola dell'obbligo.
5. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al precedente comma, il provvedimento di assegnazione è revocato dal Comune entro trenta giorni, previa diffida a ripristinare i requisiti o le condizioni.
6. Le minoranze rom non hanno titolo di richiedere l'assegnazione di alloggi di edilizia abitativa popolare di alcun genere.

Blf.


Blf.



Art. 4

Recupero abitativo di edifici abbandonati

1. Il recupero ad uso abitativo di edifici abbandonati e/o dismessi riguarda fabbricati quali ex opifici, ex scuole ed ex caserme da ristrutturare e rendere agibili attraverso forme di autorecupero, ossia di partecipazione di maestranze rom al recupero edilizio e all'adeguamento degli spazi pertinenziali.
2. I Comuni dove sono ubicati i campi rom, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individuano le zone del territorio comunale idonee al recupero abitativo di edifici e presentano alla Regione i relativi progetti.
3. I Comuni dove sono ubicati i campi rom ma nel cui territorio non esistono zone di recupero abitativo, possono chiedere la collaborazione per l'accoglienza delle minoranze rom, ai Comuni limitrofi che, una volta data la loro disponibilità, presentano progetti di recupero di cui al comma precedente, in forma associata con gli enti locali dai quali è pervenuta la richiesta e con i quali hanno interessi condivisi riguardo agli interventi previsti dalla presente legge.
4. Ai progetti di recupero edilizio devono essere obbligatoriamente allegate le mappe dettagliate degli edifici e delle aree dismesse precedentemente censite e che dovranno essere recuperate.
5. Gli immobili destinati all'autorecupero, ai fini della presente legge, devono:
 - a) Essere resi disponibili dalla proprietà mediante apposita dichiarazione;
 - b) Essere individuati al di fuori dei centri storici;
 - c) Restare nella piena disponibilità dei proprietari, se non più destinati ai Rom in ragione del mancato rispetto del Disciplinare di cui all'art. 3.



Consiglio Regionale
della Campania

6. Le caratteristiche tecniche delle abitazioni recuperate ai sensi del presente articolo, sono fissate secondo i criteri dell'essenzialità degli spazi in base a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5.
7. Le caratteristiche tecniche dei singoli interventi, fermi restando i requisiti di igienicità e di salubrità, sono di volta in volta fissati dai Comuni e recepiti nei progetti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
8. Per gli immobili dismessi, individuati in conformità ai commi 1 e 2 del presente articolo, in deroga agli strumenti urbanistici generali e ai parametri edilizi purché nel rispetto degli standard urbanistici di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968 e nel rispetto delle procedure vigenti, sono consentiti interventi tesi al mutamento di destinazione d'uso ai soli fini residenziali per le finalità sancite dalla presente legge.
9. Gli immobili dismessi devono essere ubicati a distanze minime tra loro, secondo il principio dell'equa distribuzione su tutto il territorio regionale.
10. In conformità al comma 1 e 2 del presente articolo, il recupero ad uso abitativo degli edifici individuati dai Comuni diventa proposta di variante dello strumento urbanistico sulla quale si pronuncia il Consiglio Comunale.
11. La Regione, con propri atti deliberativi:
 - a) Definisce mediante convenzione con la Proprietà le condizioni e la durata della messa a disposizione, fissando il vincolo di utilizzo sociale dello stesso per un tempo adeguato all'investimento effettuato;
 - b) Finanzia la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'art. 3 per quei Comuni che dispongono di patrimonio edilizio in disuso, finalizzandolo all'insediamento delle minoranze rom e predispone un apposito bando per la presentazione dei progetti da parte dei Comuni.

Blf.
ceef



Consiglio Regionale
della Campania


12. Tra i Comuni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo fanno parte anche i 90 Comuni della "Terra dei Fuochi" di cui alle Direttive interministeriali emanate ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del D.L 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 e ss. mm. e ii.

Blf.
Camp



Art. 5
<<Requisiti del recupero abitativo>>

1. La Giunta emana linee guida per il recupero degli edifici che deve avvenire secondo i criteri dell'essenzialità degli spazi.
2. Gli edifici di grandi dimensioni devono essere suddivisi in unità abitative familiari come dal comma 9 del precedente articolo.
3. Sono esclusi dagli interventi di cui al Titolo II della presente legge, tutti gli alloggi insistenti all'interno di condomini e i fabbricati aventi aree condominiali e/o spazi comuni di qualsiasi genere ad altri nuclei familiari effettivamente dimoranti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Nella fase dell'organizzazione delle aree, da parte dei Comuni è promossa la partecipazione dei gruppi di rom destinatari degli interventi in collaborazione con le associazioni di volontariato.



Consiglio Regionale
della Campania

Art. 6

<<Gestione delle aree di recupero abitativo>>

1. Il Comune disciplina:
 - a) le condizioni per l'ammissione e per la permanenza nelle aree di recupero abitativo;
 - b) le modalità di utilizzo di tali aree con i servizi minimi previsti, nonché degli eventuali e ulteriori servizi comuni.

2. Il Comune regola ogni altro aspetto concernente le regole di convivenza e prevede la costituzione di un Comitato per la gestione dell'area medesima con la presenza dei rappresentanti dei Rom presenti e dei mediatori culturali, nonché dei rappresentanti della proprietà.

3. Il Comune e le ASL, tramite il personale del distretto socio-sanitario nel cui territorio sono ubicate le aree di recupero abitativo, provvedono ad acquisire le informazioni utili ad attuare gli adempimenti igienico-sanitari obbligatori, a promuovere le prestazioni di natura sanitaria, ove necessario, oltre a consentire l'inserimento scolastico dei minori.



TITOLO III

<<ATTIVITA' PER L'INCLUSIONE>>

Art. 7

<<Condizione sociale delle minoranze rom>>

1. La Regione, ai sensi della presente legge, disciplina l'inclusione delle minoranze rom, raccordandosi agli ordinari strumenti di programmazione regionale previsti dalle normative di settore, attraverso i seguenti assi prioritari:
 - a) Il diritto alla salute;
 - b) Il diritto all'istruzione;
 - c) Il diritto al lavoro.

2. Nell'implementazione delle politiche di cui al precedente comma, la Regione e i Comuni tutelano i minori e tengono conto dell'approccio di genere vigilando su qualsiasi forma di discriminazione tra uomini e donne.



Art. 8 <<Salute>>

1. La Regione Campania, promuove l'educazione alla salute e l'adozione di stili di vita sani, garantendo equità d'accesso alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie alle minoranze rom in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e in base alla loro specifica condizione giuridica.
2. L'assistenza sanitaria è fornita dalle ASL competenti per territorio che favoriscono anche l'accesso ai servizi vaccinali.
3. L'assistenza socio-sanitaria, in particolare nei confronti di donne, bambini, adolescenti, anziani e disabili, è fornita dai servizi sociali dei Comuni anche attraverso i consultori familiari con particolare attenzione alla procreazione responsabile e al sistema articolato di prestazioni e interventi afferenti la gravidanza, la nascita, il puerperio.
4. L'ASL provvede a rilasciare il documento per l'assistenza sanitaria secondo la normativa statale e regionale vigente. Ai Rom che non risultano iscritti al servizio sanitario nazionale si applicano, ove ricorrono, le disposizioni di cui all'art. 43, comma 4, del DPR 31 agosto 1999, n. 394.

Blf.
Del



Art. 9 <<Istruzione>>

1. La Regione riconosce alle minoranze rom, in coerenza con la normativa vigente in materia, parità di accesso all'istruzione scolastica e universitaria e alla formazione professionale.
2. La Regione, in accordo con i Comuni, attraverso appositi programmi, organizza l'offerta di servizi educativi, di istruzione e di formazione professionale indirizzati alle minoranze rom, in attuazione dei principi di integrazione e di inclusione sociale, promuovendo l'accesso non discriminatorio alle diverse opportunità formative.
3. Allo scopo di promuovere l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte delle minoranze rom, i Comuni:
 - a) favoriscono i processi di pre-scolarizzazione dei bambini, promuovendo l'accesso (le iscrizioni, la frequenza, i risultati) non discriminatorio alle scuole di ogni ordine e grado e contrastando l'abbandono scolastico dei minori nelle scuole primarie e secondarie;
 - b) verificano che l'obbligo scolastico sia regolarmente assolto;
 - c) rimuovono, in collaborazione con i servizi sanitari del distretto socio-sanitario e con l'istituzione scolastica, gli ostacoli che impediscono la frequenza scolastica obbligatoria dei minori;
 - d) promuovono il confronto e la cooperazione tra istituzioni scolastiche e famiglie rom;
 - e) combattono le discriminazioni di genere favorendo il rientro in formazione dei minori e delle madri adolescenti, attraverso la regolare frequenza delle scuole dell'obbligo.



4. La Regione favorisce la partecipazione dei giovani rom all'istruzione universitaria, ai percorsi di alta formazione, attraverso specifici progetti formativi.

Blf.
Blf.



Art. 10
<<Lavoro>>

1. La Regione in accordo con i Comuni:
 - a) favorisce l'accesso al mercato del lavoro delle minoranze rom attraverso il riconoscimento delle competenze acquisite nelle esperienze lavorative e formative pregresse e l'incremento delle competenze professionali, fatte salve le esigenze occupazionali dei cittadini italiani;
 - b) sostiene percorsi occupazionali anche tramite la costituzione di cooperative di lavoro;
 - c) incoraggia l'avvio di forme di lavoro autonomo attraverso specifici dispositivi di formazione e lavoro;
 - d) promuove idonei strumenti e modalità per la lotta al caporalato, allo sfruttamento degli individui e ad ogni forma di lavoro irregolare.



Consiglio Regionale
della Campania

TITOLO IV

<<PROGRAMMAZIONE>>

Art. 11

<<Atti di programmazione>>

1. Gli atti della programmazione regionale individuano i Comuni nel cui territorio insistano campi da chiudere, nonché determinano le iniziative dirette, le modalità e le misure di sostegno alla programmazione locale, le procedure di attuazione e di verifica ai fini dell'efficace realizzazione degli interventi e delle attività di cui ai precedenti titoli.
2. I Comuni che non ospitano campi rom alla data di entrata in vigore della presente legge, partecipano alle misure di sostegno di cui al precedente comma a seguito di una specifica richiesta di manifestazione di interesse da parte della Regione Campania.
3. L'individuazione dei Comuni di accoglienza, con riferimento agli interventi di cui all'art. 4, costituisce, ove non già prevista, integrazione del Piano regionale territoriale con efficacia prescrittiva.



Art. 12
<<Indirizzi della programmazione>>

1. Al fine di utilizzare in maniera efficace le risorse disponibili, per gli interventi di cui al Titolo II, sono privilegiati i progetti che prevedono:
 - a) l'utilizzo dei fondi comunitari;
 - b) la promozione di opportunità di formazione professionale e di occupazione nella realizzazione degli interventi;
 - c) la ricerca di forme di partecipazione diretta dei destinatari degli interventi, come l'autorecupero guidato.

2. Il ruolo di controllo e di valutazione dei risultati ottenuti sull'attuazione della presente legge è assegnato alla Commissione Regionale Speciale competente in materia di ecomafie.

3. Nel rispetto del principio di leale collaborazione, per la valutazione della presente legge, le Amministrazioni competenti si raccordano con la Regione che si avvale altresì del contributo del Tavolo Tecnico regionale di cui al comma 5 del presente articolo.

4. E' istituito presso la Commissione Regionale competente un Tavolo Tecnico permanente presieduto dal Presidente della Commissione o da un suo delegato che svolga le seguenti funzioni:
 - a) stimi il patrimonio regionale edilizio in disuso;
 - b) censisca la popolazione rom insistente sul territorio regionale;
 - c) monitori l'implementazione della presente legge.



Consiglio Regionale
della Campania

5. Il Tavolo ha funzioni consultive, di controllo e di monitoraggio. E' composto da rappresentanti dell'ANCI Campania e dell'ANPC, da esperti in materia di urbanistica, recupero ambientale, politiche sociali, salute, istruzione e avviamento al lavoro, nonché dai rappresentanti delle comunità rom campane. Ai membri del Tavolo non spetta alcun compenso per le attività svolte.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a series of loops and a long, sweeping tail.



TITOLO V

<<NORME FINALI>>

Art. 13

<<Norma finanziaria>>

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, che assommano a 1.000.000,00 €, si fa fronte mediante prelievo dal bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-20 della Regione Campania approvato con legge regionale n. 39 del 29 dicembre 2017.
 - a) € 500.000,00 dalla Missione 9, Programma 2, Titolo 1, per le azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c);
 - b) € 200.000,00 per ciascuna annualità del biennio 2019-2020 dalla Missione 8, Programma 2, Titolo 1, per le azioni di cui all'art. 4 comma 11, lett. b);
 - c) € 50.000,00 per ciascuna annualità del biennio 2019-2020 dalla Missione 12, Programma 4, Titolo 1 per le azioni di cui all'art. 9, comma 2.
2. La Giunta regionale provvede con proprio atto alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.



Consiglio Regionale
della Campania

Art. 14

<<Clausola valutativa>>

1. Con cadenza annuale, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'art. 13 comma 2, la Giunta presenta alla competente Commissione Regionale, una relazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge. Tale relazione deve contenere, in modo documentato, almeno:
 - a) il numero di campi smantellati e lo stato di attuazione degli interventi avviati per le aree di recupero abitativo di edifici;
 - b) l'entità e i criteri di ripartizione dei fondi previsti per l'attuazione della legge;
 - c) l'entità della domanda di unità abitative soddisfatta dall'offerta per i nuclei familiari rom nelle aree in cui è stato predisposto il recupero abitativo di edifici, suddivisa per distribuzione territoriale delle aree, al momento della presentazione della relazione;
 - d) le iniziative che sono state sostenute e attuate per la promozione dell'integrazione socio-lavorativa delle minoranze rom, la scolarizzazione e la formazione professionale degli adulti e la valorizzazione dei mestieri tradizionali;
 - e) i controlli attivati circa il rispetto di tutti gli aspetti della legge, compresa la vigilanza igienico-sanitaria e il rispetto degli obblighi vaccinali;
 - f) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge;
 - g) la nota dettagliata dei costi complessivi diretti ed indiretti, sostenuti dai diversi Enti pubblici coinvolti nell'applicazione della presente legge.

Blf.
Oef



Consiglio Regionale
della Campania

Art. 15

<<Norme transitorie>>

1. Fino ad avvenuto superamento delle aree esistenti abitate dalle minoranze rom, ossia i campi, valgono le norme adottate dai Comuni che regolano tali spazi.

Blf.
alp